



ODG

N. 153

TORINO ZONA ECONOMICA SPECIALE - ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA

Presentato da:

MARRONE MAURIZIO RAFFAELLO (primo firmatario) 17/12/2019, BONGIOANNI PAOLO 17/12/2019, CERUTTI ANDREA 23/12/2019

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 17/12/2019

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO: TORINO ZONA ECONOMICA SPECIALE - ZONA LOGISTICA
SEMPLIFICATA**

Il Consiglio regionale,

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilita' di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dallanormativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Considerato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 6 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017;
sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico;

PRESO ATTO

dell'approvazione in Commissione bilancio del Senato della Repubblica dell'emendamento alla legge di bilancio 2020 che prevede l'estensione delle agevolazioni previste per le Zone Economiche Speciali (Zes) del Mezzogiorno anche alle Zone Logistiche Semplificate (Zls) per le aree portuali del Centro Nord

Considerato il collegamento strategico dello snodo logistico di Torino al porto di Genova, che si rafforzerà, con la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione attraverso l'arco alpino, come asse per i flussi commerciali tra l'Europa occidentale ed il Mediterraneo

RILEVATO CHE:

i benefici previsti per una ZES sono indicati dall'art. 5 capo II del D.L. 91/2017.

“le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

La base di commisurazione del credito di imposta è costituita dal costo complessivo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolabili.

Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno (sette) anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Per quanto riguarda la durata della ZES la stessa non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori sette anni.”

EVIDENZIATO CHE:

le ZES-ZLS vengono istituite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come da iter di formazione, a seguito delle richieste formalmente avanzate Regioni che presentano i loro Piani di Sviluppo Strategico

RICORDATO INFINE CHE

tanto la Delibera del Consiglio Regionale 319/2018 quanto la PDCR 35/2019 prevedono di attribuire un ruolo rafforzato della Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio piemontese

IMPEGNA

La Giunta a:

- redigere, d'intesa con le Commissioni Consiliari permanenti competenti, e presentare al Governo centrale un Piano di Sviluppo Strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata - Zona Economica Strategica di Torino, collegata a Genova;
- prevedere nel Piano di Sviluppo Strategico interventi quali i contratti di sviluppo, il credito di imposta per gli investimenti, gli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale (L. 181/89), gli interventi per aree di crisi complessa, gli interventi per l'efficienza energetica, le agevolazioni per la riduzione degli oneri IRAP (diretta competenza regionale) (fino al 100% dell'imposta dovuta dalle imprese), misure a favore delle start up innovative (diretta competenza regionale), incentivi per i lavoratori svantaggiati (decontribuzione), incentivi per attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione (diretta competenza regionale), incentivi per l'innovazione dei processi produttivi (diretta competenza regionale), contratti di programma regionali

INVITA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ad istituire la Zona Logistica Semplificata - Zona Economica Speciale interregionale Torino-Genova con apposito DPCM.